



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 12/2020

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita individuate nell'Allegato 1;

Visti il D.P.C.M. 08-09-11-22 Marzo 2020 e 01 Aprile 2020, con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute Nr. 04 del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 contenente quale termine di efficacia degli obblighi ivi riportati la data del 3 Maggio 2020;

Vista la richiesta, Prot. 3248/2020 del 20/03/2020, a firma congiunta dei titolari delle Farmacie presenti nel territorio comunale e tesa ad ottenere la modifica dell'orario di chiusura delle stesse al fine di limitare ulteriormente la circolazione di persone e mezzi;

Considerato che l'Agenzia Dogane e Monopoli con Direttiva N. 89326/RU del 12/03/2020 ha constatato che negli esercizi commerciali di tabacchi vengono offerte tipologie di gioco (slot machine e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talché si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti;

Tenuto conto che detta direttiva è indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico ed alle rivendite di monopolio (Tabaccai) l'Agenzia Dogane e Monopoli ha richiesto ai concessionari il blocco delle slot machine ed agli esercenti la disattivazione dei monitor e televisori ivi presenti nei locali al fine di impedire la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco;

Rilevato che le situazioni sopra descritte ed, in particolare la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco, quand'anche non riferite ad attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, rappresentano un reale impedimento all'applicazione delle misure igienico-sanitarie necessarie a prevenire il contagio;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento meglio rapportate alla realtà del territorio comunale di Carosino, considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario

adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed in particolare le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI gli Articoli 50 e 54 del D.Lgs Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO i D.P.C.M. 08,09,11 e 22 Marzo 2020;

VISTI i D.P.C.M. 01, 10 Aprile 2020;

VISTO l'Art. 32 della Legge 883 del 23/12/1978;

VISTO il D.L. nr. 06 del 23/02/2020;

VISTO IL D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTA la L.R. nr. 05 del 18/02/2014;

VISTA la L.R. nr. 67 del 28/12/2018;

VISTO lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

Con effetto immediato e fino a nuove disposizioni:

1. La chiusura dalle ore 19.15 alle ore 08.30 del giorno seguente, delle Farmacie e parafarmacie, con esclusione del servizio farmaceutico che, ai sensi della L.R. 05/2014, dovrà comunque essere garantito dalla farmacia in turno anche nella fascia oraria *de qua*;
2. La sospensione di qualunque tipologia di gioco lecito, che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati ad essere aperti, (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento, anche in forma virtuale) e, per l'effetto, lo spegnimento di schermi televisivi e monitor al fine di evitare lo stazionamento e la permanenza dei predetti frequentatori all'interno degli esercizi, ovvero in prossimità degli stessi anche su pubblica via;
3. La sospensione sul territorio comunale della vendita di "gratta e vinci" cartacei e prodotti analoghi ed assimilabili, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi commerciali con analoghe abitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
4. La sospensione sul territorio comunale dell'esercizio del gioco del lotto ed assimilati all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi con analoghe abitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
5. La chiusura alle ore 19.00 ogni giorno, di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, la cui apertura è consentita dal D.P.C.M. del 10 Aprile 2020, con la possibilità di effettuare, durante la settimana, orario continuato;
6. La chiusura nelle giornate di domenica e festive infrasettimanali (per tutte le 24 ore), di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, la cui apertura durante la settimana è consentita dal D.P.C.M. del 10 Aprile 2020, con l'esclusione delle rivendite di giornali, dei tabacchi e delle farmacie di turno;
7. Le uscite con l'animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono consentite solo nei pressi della propria abitazione;
8. È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza da altre persone di almeno 1 metro;

RAMMENTA

Che, ai sensi del D.P.C.M. 10 Aprile 2020:

1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di stretta necessità e di salute;
2. Resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
3. Resta vietato ogni tipo di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
4. È vietato l'accesso ai parchi pubblici, alle aree gioco, alle ville, ai giardini pubblici;
5. È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza da altre persone di almeno 1 metro;
6. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali per più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni.

RACCOMANDA

Al fine di ridurre gli assembramenti, contrastare e contenere la diffusione dell'epidemia, di effettuare la spesa per l'acquisto dei beni di prima necessità al massimo due volte a settimana con un solo componente del nucleo familiare alla volta.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente atto viene preventivamente trasmesso al Prefetto di Taranto, ai sensi dell'Articolo 54 Comma 4 del D. Lgs. 267/2000 'T.U.E.L..

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito delle spese.

DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 14 Aprile 2020



